

Premesso che con Legge regionale n. 22 del 12/09/2001 "Disposizioni in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni da rischio amianto e interventi regionali ad esso correlato" la Regione si è posta la finalità di promuovere la sorveglianza delle situazioni caratterizzate dalla presenza e da rischio amianto, e di coordinare l'operato dei soggetti esercitanti le funzioni di vigilanza e di controllo.

Rilevato che la sopraccitata legge regionale prevede:

- all'art. 3 l'istituzione di un registro regionale degli esposti e di un registro regionale dei mesoteliomi e delle altre neoplasie correlabili all'esposizione all'amianto;
- all'art. 4 e all'art. 5 l'istituzione e composizione della Commissione Regionale Amianto le cui funzioni in particolare sono ricollegate alla tenuta e aggiornamento dei Registri di cui all'art. 3 e all'attività di proposta di iniziative di ricerche, sorveglianza sanitaria, recupero ambientale, oltre a proposte di formazione e informazione;
- all'art. 7 il supporto, alle persone affette da malattie correlabili all'amianto e agli esposti, con appositi contributi a sostegno delle spese per prestazioni sanitarie e socio-assistenziali e per la tutela legale, con le modalità previste da regolamento approvato con DPRReg 25 maggio 2006 n. 0160/Pres., come modificato con DPRReg n. 198/Pres dd. 24 agosto 2010, in particolare all'articolo 2 che disciplina il rimborso alle Aziende per i Servizi Sanitari degli oneri sostenuti per l'erogazione dei contributi a favore delle persone affette da malattie correlabili all'amianto;
- all'art. 9 la predisposizione, da parte delle strutture territoriali di medicina del lavoro delle Aziende per i Servizi Sanitari Regionali in collaborazione con gli Istituti Universitari di medicina del lavoro, di programmi di prevenzione primaria, programmi di sorveglianza periodica e prevenzione secondaria.

Considerato che l'art. 10, della medesima legge regionale, ha previsto la predisposizione di un piano regionale di informazione sulle patologie asbesto correlate a carico dell'Agenzia regionale della sanità le cui funzioni, a seguito della relativa soppressione per effetto dell'art. 10 della LR 12/2009, sono assicurate dalla Direzione centrale salute integrazione sociosanitaria e politiche sociali".

Dato atto che la Regione Friuli Venezia Giulia ha istituito,

- con DGR 4092 del 17 dicembre 2003, il Registro regionale degli esposti all'amianto e il Registro Regionale dei mesoteliomi e delle altre neoplasie correlabili all'esposizione amianto.
- con DGR 1279 del 8 maggio 2003 il Centro Operativo Regionale (COR) per la rilevazione dei casi di mesotelioma e delle altre neoplasie correlabili all'amianto.

Dato atto che con DGR 2041 del 31 agosto 2007 sono state emanate le "Linee guida per l'attuazione del programma regionale di sorveglianza sanitaria negli ex esposti all'amianto.

Constatato che il programma nazionale denominato MAL PROF, progetto congiunto con l'ISPESL (oggi INAIL) ha come obiettivo il potenziamento del sistema di sorveglianza delle malattie professionali, e rientra tra gli obiettivi previsti dal Piano Regionale della Prevenzione 2010-2012 approvato con DGR 2757 del 29 dicembre 2010, oltre che negli obiettivi delle singole Aziende per i Servizi Sanitari Regionali previsti nei Piani Attuativi Locali (PAL) recepiti dalla Regione con DGR 582 del 13

aprile 2012 "LR 49/1996, art 16 e art 20 - programmazione annuale 2012 del servizio sanitario regionale".

Preso atto che l' Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 Isontina ha attuato forme di integrazione, tra le diverse strutture aziendali, per una presa in carico complessiva dei soggetti esposti e/o con patologia correlata alla pregressa esposizione all'amianto.

Ritenuto che l'approccio alla problematica amianto correlata sopradescritta si potrà sviluppare anche mediante forme di cooperazione in ambito di Area vasta e Regionale.

Considerato che la medesima Azienda ha altresì avviato modalità organizzative avanzate, punti di riferimento per la popolazione e professionisti, per affrontare le problematiche connesse alla patologia neoplastica amianto correlate, anche mediante un approccio multiprofessionale e multidisciplinare, in stretto collegamento con le parti istituzionali e sociali del territorio.

Ravvisata l'opportunità di attribuire alla stessa Azienda Sanitaria, funzioni di coordinamento delle diverse azioni, svolte dagli Enti del SSR, a sostegno delle persone affette da malattie amianto correlate non solo dal punto di vista sanitario ma anche dal punto di vista del contatto con gli enti previdenziali, anche attraverso l'individuazione di un referente;

Ritenuto che la stessa Azienda svolga un ruolo di supporto sociale anche al fine di avere una sempre maggiore collaborazione trasparente con le organizzazioni dei lavoratori e le associazioni degli esposti.

Ravvisata altresì l'opportunità di prevedere che l'Assessore alla salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali sovrintenda all'attività della Commissione regionale Amianto coordinandola con le funzioni attribuite con il presente atto all'ASS n. 2 Isontina;

Visto il Decreto del Presidente della regione n. 215 del 27 agosto 2008 con il quale viene istituita la Commissione regionale sull'amianto.

Vista la legge regionale n. 21 del 18 agosto 2005 "Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale."

Su proposta del **Presidente della Regione**

La Giunta regionale, all'unanimità

Delibera

1. L'Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 Isontina è incaricata a svolgere funzioni di coordinamento delle diverse azioni, effettuate dagli Enti del SSR, a sostegno delle persone affette da malattie amianto, individuando, a tale proposito, un referente;

2. la medesima Azienda è incaricata altresì ad esercitare funzioni di rilevanza regionale finalizzate al contenimento dei rischi da amianto attraverso l'attività di prevenzione e supporto alla popolazione, sia tutelando la salute che eliminando e mitigando i fattori di rischio;
3. alla predetta ASS2 Isontina , sono assegnate, nell' ambito delle funzioni di cui al punto 2 alcune attività che possono rispondere a esigenze di tutto il territorio regionale, ed in particolare:
 - predisporre materiale informativo per la popolazione sui rischi connessi all'esposizione, ancorché pregressa all'amianto
 - organizzare con gli enti locali, le associazioni ex esposti e gli enti di patronato, corretti percorsi a favore della presa in carico sociosanitaria e previdenziale dei soggetti esposti all'amianto
 - attuare momenti formativi per i soggetti addetti alle bonifiche all'amianto
 - informare gli operatori e la popolazione sullo stato della ricerca clinica in merito alle patologie amianto correlate
 - effettuare programmi di ricerca nell'ambito dello studio delle patologie amianto correlate e dei soggetti ancora esposti a tale agente oncogeno.
4. le attività di cui ai precedenti punti 1.,2. e 3. non comportano oneri ulteriori a carico del bilancio regionale.
5. l'Assessore alla salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali sovrintenda all'attività della Commissione regionale Amianto coordinandola con le funzioni attribuite con il presente atto all'ASS n. 2 Isontina.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE